

Indice relativo alla parte 8:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni

8	Spiegazioni relative all'accordo programmatico	Allegato relativo alla parte 8	244
	<u>concernente le rivitalizzazioni</u>		
8.1	Situazione programmatica iniziale	A1	Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli
8.1.1	Basi legali	A2	Procedura per progetti singoli
8.1.2	Situazione attuale	A3	Requisiti delle rivitalizzazioni
8.1.3	Prospettive di sviluppo	A4	Liste di controllo
8.1.4	Interfacce con altri programmi/settori	A5	Costi computabili
8.2	Politica programmatica	A6	Illustrazione dell'estensione della lunghezza e dello spazio riservato alle acque per la biodiversità nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPAC
8.2.1	Scheda programmatica		260
8.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	A7	Allegato al numero 8.1 dell'accordo programmatico «Rivitalizzazione delle acque»: promemoria LPN/LCP
8.2.3	Obiettivi programmatici		262

8 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni

8.1 Situazione programmatica iniziale

8.1.1 Basi legali

Scheda programmatica «Rivitalizzazione» secondo l'art. 4 lett. m, 38a e 62b LPaC		
Art. 4 lett. m, 38a e 62b LPaC; 41d, 54a, 54b e 58–61b OPaC	Le basi legali del programma «Rivitalizzazioni» sono costituite dagli articoli 4 lettera m, 38a e 62b della legge federale sulla protezione delle acque (LPaC). L'articolo 38a LPaC è concretizzato dall'articolo 41d OPaC e l'articolo 62b LPaC dagli articoli 54a, 54b e 58–61b OPaC.	Basi legali
Art. 4 lett. m LPaC art. 37 LPaC	Il programma sostiene le misure di rivitalizzazione secondo la definizione dell'articolo 4 lettera m LPaC. L'articolo 37 capoversi 2 e 3 LPaC descrive i requisiti applicabili agli interventi nelle acque. Secondo l'articolo 62b capoverso 4 LPaC non vengono versati contributi per lo smantellamento di impianti che il detentore è tenuto a effettuare. Come spiegato nell'articolo 54b capoverso 6 OPaC, il programma «Rivitalizzazioni» non sostiene le misure che risultano necessarie in applicazione dell'articolo 4 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA).	Requisiti per l'assegnazione di sussidi
LPaC, LSCA, LSu, LPT, LPN, LFo, LFSP, LAgr	Oltre alla LPaC, in particolare anche la LSCA, la legge sui sussidi (LSu), la legge sulla pianificazione del territorio (LPT), la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge forestale (LFo) e la legge sulla pesca (LFSP) sono rilevanti nel settore delle rivitalizzazioni. Inoltre, l'articolo 87 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura (LAgr) prevede aiuti finanziari (contributi e crediti di investimento) per promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua.	Altre leggi rilevanti

8.1.2 Situazione attuale

Dall'inizio del 2011 i Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque, la pianificano e ne stabiliscono uno scadenziario (art. 38a LPaC). Questa norma ha introdotto un compito che interessa più generazioni e ha gettato le basi per il programma «Rivitalizzazioni» per il periodo 2012–2015. Il modello di sovvenzionamento modulare secondo gli articoli 62b LPaC e 54b OPaC ha dato sostanzialmente buoni risultati nei primi tre periodi programmatici e viene costantemente sviluppato.

A fine 2022 i Cantoni hanno concluso la pianificazione strategica della rivitalizzazione delle rive lacustri secondo l'articolo 41d capoverso 2 OPaC. Pertanto, a partire dal periodo programmatico 2025–2028 non vengono più concessi sussidi supplementari non specifici del 20 per cento per la rivitalizzazione delle rive lacustri. I tassi di sovvenzionamento si basano sul beneficio per la natura e il paesaggio rispetto all'onere previsto (di seguito «beneficio») secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni ai sensi dell'articolo 41d OPaC (di seguito «pianificazione strategica delle rivitalizzazioni»). Valgono le stesse aliquote di sovvenzionamento per grande e medio beneficio previste per le rivitalizzazioni dei corsi d'acqua. Il supplemento per attività ricreative di prossimità è possibile anche per le rive lacustri. Tuttavia, a causa dell'elevata pressione allo sfruttamento dovuta alle attività ricreative di prossimità, anche per questo supplemento è necessario un piano chiaro di canalizzazione dei flussi turistici.

Nel periodo programmatico 2025–2028 occorre aggiornare la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque (art. 41d cpv. 4 OPAC). La bozza della pianificazione dovrà essere sottoposta per parere all'Ufficio federale dell'ambiente entro fine 2025. Entro fine 2026 la pianificazione strategica aggiornata dovrà essere approvata dal Cantone e presentata all'UFAM.. I risultati di questa pianificazione sono rilevanti per i sussidi nel giorno di riferimento 1° gennaio 2028; a tale data le classificazioni del beneficio sostituiranno quindi i risultati della pianificazione strategica Rivitalizzazione dei corsi d'acqua 2014. Ciò, tuttavia, a condizione che il Cantone abbia presentato entro tale data per presa di posizione all'UFAM i piani di rivitalizzazione strategica approvati e che l'UFAM ne abbia confermato la conformità. In caso contrario, dal 1° gennaio 2028 non potranno essere computati supplementi di beneficio dalla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni per progetti fintantoché non sarà disponibile un piano aggiornato e approvato. I risultati della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni 2014 non saranno più rilevanti per i sussidi a partire dal 1° gennaio 2028 e non saranno quindi più validi.

I sussidi sono accordati sotto forma di indennità (art. 62b cpv. 1 LPAC). L'ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2028 può essere stabilito in funzione dell'entità delle misure, ossia dei costi computabili (cpv. 3 delle *disposizioni transitorie relative alla modifica dell'OPAC* del 4 maggio 2011). Le indennità sono in genere erogate nell'ambito di accordi programmatici. Le indennità per progetti particolarmente onerosi possono essere accordate singolarmente mediante decisione (art. 62b cpv. 2 LPAC). L'attribuzione a progetti singoli è disciplinata in modo flessibile, in analogia con il programma «Pericoli naturali gravitativi» (art. 54b cpv. 3 OPAC; cfr. all. A1 tab. 44).

Se le prestazioni previste sono fornite dai Comuni o da altre istituzioni di diritto pubblico, come ad esempio i consorzi per le opere idrauliche, il Cantone rimborsa a questi destinatari finali dei sussidi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).

8.1.3 Prospettive di sviluppo

Secondo l'articolo 54b OPAC le indennità sono stabilite globalmente, ossia sotto forma di importo forfettario per unità di prestazione, in funzione della lunghezza del tratto che viene rivitalizzato, della larghezza del fondo dell'alveo, della larghezza dello spazio riservato alle acque, dei benefici della rivitalizzazione per la natura e il paesaggio rispetto ai costi prevedibili, dei benefici per le attività di svago e della qualità delle misure. A partire dal 2029 si valuterà la transizione a contributi forfettari per unità di prestazione.

8.1.4 Interfacce con altri programmi/settori

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse ma la cui attuazione avviene nello stesso comprensorio. In questi casi occorre stabilire il programma con cui si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Vanno sfruttate le sinergie laddove possibile e opportuno. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte. A questo proposito riveste una particolare importanza l'articolo 12 LSu (Prestazioni multiple).

Interfacce e sinergie secondo la LPAC possono verificarsi sia con altri AP nel settore ambientale sia con indennità e aiuti finanziari secondo la LPAC, la LFSP, la legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne, RS 730.0) e la legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1). Le interfacce e sinergie sono descritte qui di seguito.

Interfaccia con il programma «Pericoli naturali gravitativi», art. 6 LSCA

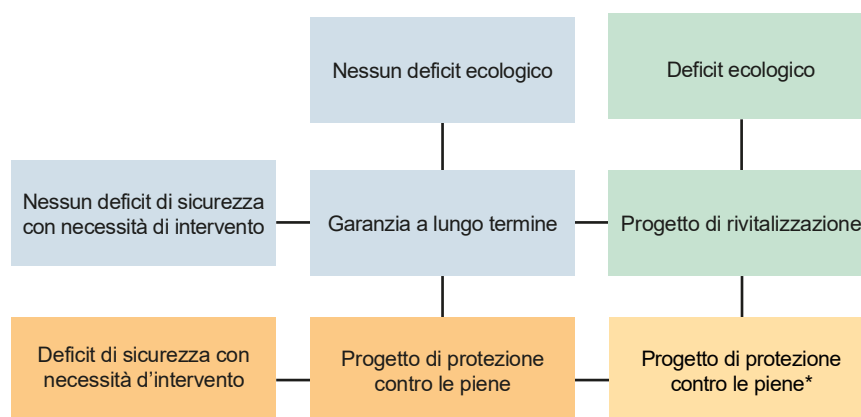
I progetti di rivitalizzazione devono adempiere fondamentalmente gli stessi requisiti ecologici dei progetti di protezione contro le piene (art. 37 cpv. 2 LPAc⁵⁸). Viene tuttavia fatta una distinzione tra progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA, il cui obiettivo principale è la sicurezza contro le piene, e progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc, il cui obiettivo principale è la valorizzazione ecologica.

Sotto il profilo del finanziamento, i progetti di sistemazione dei corsi d'acqua sono classificati principalmente in base all'entità delle mancanze esistenti (fig. 5). Se vi è un deficit ecologico ma non un deficit di sicurezza con necessità di intervento, il progetto è orientato alla rivitalizzazione; se invece sussiste un deficit di sicurezza con necessità di intervento ma non un deficit ecologico, il progetto interessa la protezione contro le piene. Nel caso in cui i deficit interessino entrambi i settori, il progetto riguarda in primo luogo la protezione contro le piene e può ottenere un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc. Per semplificazione, questi progetti vengono di seguito definiti «progetti combinati». Il presupposto per un progetto combinato è l'ampliamento dello spazio riservato alle acque alla larghezza per la biodiversità o al perimetro del progetto («estensione della lunghezza»). Nell'estensione della lunghezza non devono esserci deficit di sicurezza con necessità d'intervento e possono essere attuate solo misure di rivitalizzazione. Per spiegazioni più approfondite si rinvia alla descrizione dell'obiettivo 3 del programma (cfr. cap. 8.2.3).

Per i progetti combinati l'UFAM disciplina le quote di finanziamento nella decisione di sussidio. I progetti cofinanziati nell'ambito degli AP vanno presi in considerazione con il rispettivo ammontare del sussidio in entrambi i programmi «Pericoli naturali gravitativi» e «Rivitalizzazioni». Non si può concedere l'aumento per la rivitalizzazione a un progetto singolo di protezione contro le piene prendendo come riferimento l'AP «Rivitalizzazioni», così come non si può concedere l'aumento a un progetto di protezione contro le piene appartenente all'offerta di base come se si trattasse di un progetto singolo di rivitalizzazione.

Figura 5

Classificazione dei progetti di sistemazione delle acque per il finanziamento nelle categorie dei progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA e dei progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc



* Possibilità di finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc di progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA che vanno oltre i requisiti minimi di gestione in armonia con la natura di cui all'articolo 37 LPAc («progetto combinato» cfr. il testo riportato sopra)

Interfaccia con il programma «Protezione della natura», art. 18 segg. LPN

L'interfaccia riguarda principalmente le diverse misure di valorizzazione degli habitat umidi pregiati (zone golenali, zone paludose o siti di riproduzione degli anfibi), delle sorgenti e delle rive lacustri.

La cura e la manutenzione dei biotopi rientrano nel programma «Protezione della natura» secondo l'articolo 18 segg. LPN. Di regola, si finanziano secondo la LPAc interventi strutturali unici per le acque esistenti arginate.

La rimozione di alberi non adatti alla stazione da un bosco golenale è sovvenzionata attraverso la LPAc come misura di accompagnamento nell'ambito di un progetto di rivitalizzazione. Se la misura non rientra in un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPN o la LFo.

Nell'ambito di rivitalizzazioni possono essere realizzate acque stagnanti (piccoli stagni, pozze o vecchi bracci fluviali) oppure le acque stagnanti che si stanno interrando possono essere dragate se servono per l'interconnessione regionale di specie prioritarie a livello nazionale. Le acque stagnanti devono essere strutturate conformemente al tipo di acque e di paesaggio. Le acque rivitalizzate non devono però essere arginate a protezione delle acque stagnanti realizzate. La priorità va data al ripristino dei processi dinamici.

I progetti di rivitalizzazione che interessano le rive lacustri e che danno diritto a sussidi mirano a ripristinare le funzioni naturali di una riva arginata o corretta con interventi edili. Comportano un miglioramento ecomorfologico nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre e contribuiscono alla valorizzazione ecologica dello spazio riservato alle acque (area rivierasca) e della zona di acque basse⁵⁹. Contribuiscono in tal modo a migliorare l'interconnessione tra questi due ambienti. Anche i riporti di ghiaia da isole alla foce di corsi d'acqua in zone di acque basse sono considerati progetti di rivitalizzazione se i processi naturali sono compromessi in misura tale da non potersi più formare in modo naturale. Le misure di valorizzazione isolate (ad es. protezione di canneti) che non comportano di per sé una valorizzazione morfologica nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre non sono sovvenzionate nell'ambito della LPAc, ma possono esserlo in combinazione con altre misure che soddisfano i criteri summenzionati. Occorre verificare caso per caso se si tratta di un progetto di rivitalizzazione secondo la LPAc oppure di un progetto di valorizzazione secondo la LPN.

Le rivitalizzazioni sono un elemento importante nel quadro della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) e danno un contributo importante all'infrastruttura ecologica. Il programma «Rivitalizzazioni» sostiene inoltre i mandati di valorizzazione definiti nelle ordinanze per la protezione dei biotopi di importanza nazionale (biotopi rilevanti per le acque, in particolare le zone golenali e i siti di riproduzione degli anfibi).

Interfaccia con le misure per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento della forza idrica nei settori «deflussi discontinui» e «materiale solido di fondo» secondo la LPAc nonché con le misure di cui all'articolo 10 LFSP, finanziate secondo l'articolo 34 LEn

Per le centrali elettriche esistenti (impianti messi in funzione prima del 1° gennaio 2011) possono essere finanziate secondo l'articolo 34 LEn le misure di risanamento richieste per eliminare le ripercussioni dei deflussi discontinui negli impianti idroelettrici (art. 39a LPAc), le misure per il risanamento del bilancio in materiale solido di fondo (art. 43a LPAc) nonché le misure ai sensi dell'articolo 10 LFSP per la libera circolazione dei pesci (risalita, protezione e discesa dei pesci) ai sensi dell'articolo 34 LEn.

⁵⁹ Cfr. il modulo «Rivitalizzazione delle rive lacustri, Pianificazione strategica» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2018), fig. 3.

Le misure di risanamento che non riguardano impianti idroelettrici non possono essere finanziate in base all'articolo 34 LEne. Queste misure possono essere finanziate come rivitalizzazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- si tratta di misure edilizie una tantum quali le ristrutturazioni o gli smantellamenti per il ripristino delle funzioni naturali delle acque e
- nessun detentore ha l'obbligo di ripristino (art. 62b cpv. 4 LPAc).

Per le misure volte a risanare il bilancio in materiale solido di fondo nelle camere di ritenuta e nelle opere di sistemazione di corsi d'acqua non riferite a centrali idroelettriche viene utilizzato qui di seguito il termine «misure concernenti il materiale solido di fondo», mentre per le misure volte a ripristinare la libera migrazione dei pesci viene utilizzato il termine «misure di interconnessione». Il ripristino della libera circolazione dei pesci è considerato prioritario nell'ambito di progetti di rivitalizzazione con valorizzazione dell'intero spazio riservato alle acque. Sono tuttavia possibili misure d'interconnessione isolate (smantellamento di ostacoli e all'occorrenza sostituzione con rampe idonee) nel caso in cui non si possa attuare una rivitalizzazione completa nel medio termine.

Se vengono effettuati ristrutturazioni o smantellamenti nell'ambito di un progetto di protezione contro le piene, un eventuale finanziamento avviene nell'ambito di tale progetto. Non possono invece essere sovvenzionate le misure di esercizio a impianti non idroelettrici e le misure riguardanti prelievi di ghiaia a fini commerciali.

Nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l'articolo 83a LPAc occorre effettuare uno studio sul tipo e sulla portata delle misure nel bacino imbrifero. La parte di questo studio che interessa gli impianti non idroelettrici non può essere finanziata secondo l'articolo 34 LEne, ma può esserlo stanziando fondi destinati alla rivitalizzazione (basi della rivitalizzazione).

Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua secondo l'articolo 87 capoverso 1 lettera e LAgr

Il ripristino dell'alveo a cielo aperto e la rivitalizzazione dei piccoli corsi d'acqua possono essere finanziati nell'ambito di progetti per il miglioramento strutturale in campo agricolo. Gli interventi di miglioramento strutturale rientrano in progetti di Comuni, società cooperative e committenti privati, autorizzati e sostenuti a livello cantonale. Su richiesta dei Cantoni possono essere concessi aiuti finanziari federali sotto forma di contributi e crediti d'investimento. La legge sull'agricoltura (LAgr) contiene un articolo specifico sulla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua nell'ambito dei miglioramenti strutturali. Questi interventi di promozione sono definiti nell'articolo 15 lettera b dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (OMSt, RS 913.1) come misure di accompagnamento per la valorizzazione della natura e del paesaggio in relazione con altre misure di miglioramento strutturale. Inoltre, secondo l'articolo 23 capoverso 1 lettera a OMSt possono essere finanziati anche i costi per l'acquisto di terreni. Le condizioni del finanziamento sono descritte in modo dettagliato nelle spiegazioni relative all'OMSt (ad es. la portata media fino a circa 100 l/s). Se un ripristino dell'alveo a cielo aperto e/o una rivitalizzazione di un piccolo corso d'acqua sono necessari come misure ecologiche sostitutive nell'ambito di migliorie, il loro finanziamento non avviene in virtù della LPAc. Per le misure che vanno al di là di quelle sopra indicate i Cantoni possono decidere di far rientrare un progetto tra gli interventi di promozione previsti dalla LAgr o dalla LPAc; eventualmente, la decisione può essere adottata in accordo con la Confederazione nell'ambito dei negoziati sugli AP.

8.2 Politica programmatica

8.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica «Rivitalizzazioni» secondo gli art. 4 lett. m, 37, 38a e 62b LPac	
Obiettivo legale	Ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria (art. 4 lett. m, 37 cpv. 2 e 3, 38a LPac)
Effetto perseguito	Acque prossime allo stato naturale in grado di autoregolarsi e con capacità di resilienza; acque provviste di spazio sufficiente, di dinamica specifica propria e di organismi tipici del luogo appartenenti a popolazioni interconnesse che possono riprodursi. Promozione della biodiversità nelle acque e lungo le loro sponde, specialmente per quanto riguarda le specie bersaglio tipiche Promozione delle acque come elemento fondamentale per lo sviluppo della rete di habitat acquatici, anfibi e terrestri e come corridoi d'interconnessione nel paesaggio naturale e rurale
Priorità e strumenti UFAM	I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia tenendo conto: • dell'ampiezza dello spazio riservato alle acque, dell'estensione del perimetro del progetto o della promozione del ripristino dell'alveo a cielo aperto e • dei benefici di un progetto per la natura e il paesaggio o della sua importanza per la promozione delle attività ricreative di prossimità.

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
08-1	OP 1: Basi della rivitalizzazione Rilevamento dell'ecomorfologia dei corsi d'acqua e delle rive lacustri • Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque secondo l'art. 41d cpv. 4 OPac • Quota di rivitalizzazione nelle pianificazioni di bacini imbriferi e negli studi sul tipo e sulla portata delle misure nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo Controllo «standard» dell'efficacia Controllo «approfondito» dell'efficacia	IP 1.1: Chilometri di acque o lunghezza delle rive su cui è stato effettuato il rilevamento dell'ecomorfologia IP 1.2: Costi computabili delle pianificazioni e dei rilevamenti effettuati IP 1.3: Costi computabili delle misure realizzate IP 1.4: Costi computabili delle misure realizzate	Requisiti qualitativi cfr. all. A3-1 Requisiti qualitativi cfr. all. A3-1 Requisiti qualitativi cfr. all. A3-1 Requisiti qualitativi cfr. all. A3-1	Contributo globale (prezzo standard/unità) 180 CHF/km per i rilevamenti dell'ecomorfologia e la sua rappresentazione cartografica 60 % dei costi computabili in base al budget verificato 60 % dei costi computabili in base al budget verificato 80 % dei costi computabili in base al budget verificato
08-2	OP 2: Progetti di rivitalizzazione Progetti finanziati con sussidi di base per corsi d'acqua e rive lacustri Progetti con spazio riservato alle acque per la biodiversità su corsi d'acqua;	 IP 2.1: Costi computabili delle misure realizzate IP 2.2a: Costi computabili delle misure realizzate	Requisiti qualitativi cfr. cap. 8.2.3, OP 2, all. A3-2 e A3-3 Requisiti del progetto per la rivitalizzazione, il ripristino dell'alveo a cielo aperto e per il ripristino dell'interconnessione longitudinale Aumento dello spazio riservato alle acque per la biodiversità all'80 % del perimetro del progetto;	Contributo globale 35–80 % dei costi computabili (all. A5). I vari supplementi sono cumulativi fino al raggiungimento dell'aliquota di sovvenzionamento massima dell'80 %. Alcuni IP si escludono a vicenda (cfr. spiegazioni cap. 8.2.3) 35 % + 25 %

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
	Ripristino dell'alveo a cielo aperto di corsi d'acqua e sorgenti		Apertura di corsi d'acqua intubati o di sorgenti captate riservando uno spazio adeguato alle acque	
		IP 2.2b: Costi computabili delle misure realizzate	Aumento dello spazio riservato alle acque per la biodiversità al 60 % del perimetro del progetto	+ 10 %
	Progetti di grande beneficio per corsi d'acqua e rive lacustri	IP 2.3a: Costi computabili delle misure realizzate	Progetti o misure d'interconnessione puntuali di grande beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni; Misure puntuali concernenti il materiale solido di fondo	+ 20 %
	Progetti di medio beneficio per corsi d'acqua e rive lacustri; Progetti rilevanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità su corsi d'acqua o rive lacustri	IP 2.3b: Costi computabili delle misure realizzate	Progetti o misure d'interconnessione puntuali di medio beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni E/O rilevanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle aree insediative, max. 10 % del numero complessivo di progetti di un Cantone, incluse le rive lacustri; cfr. cap. 8.2.3 relativo al piano di canalizzazione dei flussi turistici)	+ 10 %
08-3	OP 3: Progetti per la protezione contro le piene con spazio riservato alle acque per la biodiversità o con estensione della lunghezza ⁶⁰ in corsi d'acqua («progetti combinati»)		Requisiti qualitativi cfr. cap. 8.2.3, OP 3, all. A3-2 e A3-3	Sussidi aggiuntivi rispetto alla sovvenzione di base secondo la LSCA. I vari supplementi (secondo la LSCA e la LPAC) sono cumulativi fino al raggiungimento dell'aliquota di sovvenzionamento massima dell'80 % dei costi computabili (all. A5). Alcuni IP si escludono a vicenda (cfr. spiegazioni cap. 8.2.3).
		IP 3.1a: Costi computabili delle misure realizzate	Aumento dello spazio riservato alle acque per la biodiversità all'80 % del perimetro del progetto	+ 25 %
		IP 3.1b: Costi computabili delle misure realizzate	Aumento dello spazio riservato alle acque per la biodiversità al 60 % del perimetro del progetto	+ 10 %
		IP 3.2a: Costi computabili delle misure realizzate	Spazio riservato alle acque per la biodiversità o estensione della lunghezza sempre di grande beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni	+ 20 %
		IP 3.2b: Costi computabili delle misure realizzate	Spazio riservato alle acque per la biodiversità o estensione della lunghezza • di medio beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni E/O	+10 %

⁶⁰ Estensione della lunghezza e spazio riservato alle acque per la biodiversità non sono cumulabili. Se l'esecuzione di un progetto con estensione della lunghezza comporta spazio riservato alle acque per la biodiversità, il finanziamento avviene in base ai criteri applicabili allo spazio riservato alle acque per la biodiversità.

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi di prestazione)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
			• rilevanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle aree insediative, max. 10 % del numero complessivo di progetti di un Cantone; cfr. cap. 8.2.3 relativo al piano di canalizzazione dei flussi turistici)	
I progetti singoli non fanno parte degli AP; vengono, come finora, deliberati singolarmente in conformità ai finanziamenti appositamente stanziati.				
08-4	OP 4: Progetti singoli di rivitalizzazione	IP in analogia ai progetti AP: Costi computabili delle misure realizzate	In analogia agli IQ di progetti AP (cfr. cap. 8.2.3, OP 2, all. A3-2 e all. A3-3)	35–80 % dei costi computabili (all. A5). I vari supplementi sono cumulativi fino al raggiungimento dell'aliquota di sovvenzionamento massima dell'80 %. Alcuni IP si escludono a vicenda (livelli di sovvenzionamento analoghi ai progetti AP (OP 2), cfr. spiegazioni cap. 8.2.3).
08-5	OP 5: Progetti singoli per la protezione contro le piene con spazio riservato alle acque per biodiversità o con estensione della lunghezza («progetti combinati»)	IP in analogia ai progetti AP: Costi computabili delle misure realizzate	In analogia agli IQ di progetti AP (cfr. cap. 8.2.3, OP 2, all. A3-2 e all. A3-3)	Sussidi aggiuntivi rispetto alla sovvenzione di base secondo la LSCA. I vari supplementi (secondo la LSCA e la LPAC) sono cumulativi fino al raggiungimento dell'aliquota di sovvenzionamento massima dell'80 % dei costi computabili (all. a5). Alcuni IP si escludono a vicenda (livelli di sovvenzionamento analoghi ai progetti AP (OP 3), cfr. spiegazioni cap. 8.2.3).

Il contributo federale per un progetto può variare tra il 35 e l'80 per cento dei costi computabili. Qualora sia consentito, i diversi supplementi sono cumulabili fino a raggiungere l'aliquota massima di sovvenzionamento dell'80 per cento. L'impiego modulare delle aliquote di sovvenzionamento secondo la scheda programmatica implica ad esempio che:

- un progetto di rivitalizzazione per corsi d'acqua nello spazio riservato alle acque con larghezza per biodiversità (di seguito denominato anche spazio riservato alle acque per la biodiversità), eseguito in una zona di grande beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni, viene sostenuto per il 35 per cento con sussidi di base cui si aggiungono un 25 per cento destinato allo spazio riservato alle acque per la biodiversità e un 20 per cento per il grande beneficio. Nel complesso l'aliquota di sovvenzionamento ammonta all'80 per cento.
- una misura d'interconnessione puntuale viene sovvenzionata in base al beneficio di risanamento definito per l'ostacolo conformemente alla pianificazione strategica di rivitalizzazione. L'eliminazione di un ostacolo con, ad esempio, un beneficio medio viene sostenuta per il 35 per cento con sussidi di base più il 10 per cento per il beneficio medio, quindi in totale per il 45 per cento. Entro il 1° gennaio 2028 (ossia entro la disponibilità della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni aggiornata) il sovvenzionamento può avvenire in base al beneficio del tratto d'acqua, se all'ostacolo non è stato attribuito alcun beneficio;
- un progetto concernente una riva lacustre può, in linea di massima, essere finanziato nella misura del 35–65 per cento: 35 per cento di sussidio di base, 10 per cento per beneficio medio o 20 per cento per beneficio elevato e, in particolari circostanze, più il 10 per cento di aumento per attività ricreative di prossimità (cfr. cap. 8.2.3, OP 2 progetti di rivitalizzazione, IP 2.3a e 2.3b).

8.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

Le prescrizioni concernenti l'attribuzione dei finanziamenti ai Cantoni si basano su criteri obiettivi e orientati alla necessità d'intervento, che collocano il Cantone in un contesto svizzero (quota della rete idrografica di un Cantone ponderata grazie alla numerazione dei segmenti di corsi d'acqua, FLOZ, secondo la classificazione di Strahler e quota della rete idrografica in cattive condizioni ecomorfologiche). Nell'attribuzione definitiva dei fondi possono essere prese in considerazione anche le richieste plausibilizzate dei Cantoni.

Per l'attribuzione dei finanziamenti si applicano inoltre i seguenti principi:

- **flessibilità nell'impiego dei finanziamenti:** la Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra progetti dell'AP e progetti singoli. Questo rapporto viene stabilito nel quadro dei negoziati sull'accordo tenendo conto dei mezzi disponibili e del fabbisogno plausibile. Il disciplinamento della delimitazione tra i progetti che fanno parte dell'AP e i progetti singoli è flessibile (art. 54b cpv. 3 OPAC; all. A1, tab. 44). Lo scopo è di dare ai Cantoni un margine di manovra sufficiente e di contenere il numero dei progetti singoli. Conformemente al principio di sussidiarietà, devono essere valutati separatamente dalla Confederazione e trattati mediante singola decisione solo i progetti che presentano effettivamente un interesse sovraordinato o che non vanno inseriti nell'AP per altri motivi importanti e quindi possono essere sottoposti alla responsabilità operativa del Cantone. La delimitazione tra i progetti dell'AP e i progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati sull'AP tra la Confederazione e il Cantone;
- **pianificazione continua:** secondo esperienza la pianificazione e l'elaborazione del preventivo dei lavori per l'anno successivo sono abbastanza precise. Più l'orizzonte temporale è lungo, più la pianificazione è imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile: ad esempio, i ricorsi inoltrati nell'ambito delle procedure di autorizzazione possono comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all'interno di un programma pluriennale siano possibili adeguamenti. Il programma pluriennale, inoltre, dev'essere il più possibile vincolante. Per trasferimenti di mezzi finanziari dall'AP a progetti singoli e viceversa occorre un adeguamento motivato dell'accordo;
- **adempimento alternativo:** per quanto riguarda l'adempimento alternativo si applicano le considerazioni esposte nel capitolo 1.3.11 della Parte I del Manuale (Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure);
- **aliquota media di sovvenzionamento:** nell'allestimento dei programmi da loro proposti, i Cantoni devono far sì che l'aliquota media di sovvenzionamento non superi per tutti i progetti il 65 per cento dei costi computabili (rapporto del 12 agosto 2008 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati concernente l'iniziativa parlamentare «Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua»).

8.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Basi della rivitalizzazione

Il rilevamento dell'ecomorfologia dei corsi d'acqua e delle rive lacustri viene finanziato con 180 franchi per ogni chilometro di lunghezza di corsi d'acqua cartografati sia per il primo rilevamento che per quelli successivi (ad es. nell'ambito dell'aggiornamento della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque).

La pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque approvata dai Cantoni nel 2014 (art. 41d cpv. 3 OPAC) deve essere aggiornata entro fine 2026 (art. 41d cpv. 4 OPAC). La procedura è descritta nel modulo «Revitalisierung Fließgewässer – Strategische Planung» (disponibile in tedesco e francese) dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2014, versione aggiornata). La pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque è finanziata in misura del 60 per cento del budget verificato.

Inoltre, le pianificazioni delle rivitalizzazioni a livello di bacino imbrifero (cfr. modulo «Revitalisierung Fließgewässer – Strategische Planung» (disponibile in tedesco e francese) dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2012) nonché gli studi sul tipo e sulla portata delle misure sugli impianti non idroelettrici per il risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l'articolo 83a LPAc sono sostenuti in misura del 60 per cento del budget verificato. Solo la parte dei lavori di pianificazione all'interno di una pianificazione a livello di bacino imbrifero che serve alla pianificazione delle rivitalizzazioni può essere sovvenzionata nell'ambito del programma «Rivitalizzazioni».

Controllo dell'attuazione e controllo dell'efficacia:

Dal periodo programmatico 2020–2024 l'accento è posto sull'esecuzione dei controlli dei risultati, utili per l'attuazione efficiente di future rivitalizzazioni. Il termine «controllo dei risultati» comprende due aspetti: il controllo dell'attuazione e il controllo dell'efficacia. Il controllo dell'attuazione serve a verificare se i progetti e le misure contemplati sono stati attuati, mentre il controllo dell'efficacia serve a verificare se le misure attuate producono l'effetto desiderato per quel che riguarda lo spazio vitale e le biocenosi. Il controllo dell'efficacia ha l'obiettivo di acquisire conoscenze in vista della realizzazione di futuri progetti anche oltre il singolo progetto specifico (ad es. effetti sul bacino imbrifero).

Il controllo dell'attuazione avviene nell'ambito del rapporto annuale (cfr. cap. 8.2.3, considerazioni generali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4; misure di rivitalizzazione per corsi d'acqua e rive lacustri). Il controllo dell'efficacia si distingue in standard e approfondito. Il controllo standard dell'efficacia è finanziato in misura del 60 per cento del budget concordato. Il relativo budget e il contributo della Confederazione che ne deriva sono stabiliti nel quadro dei negoziati per i programmi, secondo i progetti sottoposti al controllo dell'efficacia. Nel limite del budget concordato, per progetti selezionati il Cantone rileva degli indicatori rilevanti per l'obiettivo e ragionevoli in rapporto agli oneri del progetto. Una lista con possibili indicatori è proposta nella pubblicazione «Controllo dell'efficacia – Imparare insieme per il futuro» (UFAM 2019). Il controllo approfondito serve a esaminare in modo mirato progetti singoli per dare una risposta a questioni di interesse nazionale formulate in precedenza. Il dispendio di tempo e i costi di questo tipo di controllo possono variare molto a seconda della questione da analizzare. Il controllo approfondito dell'efficacia è finanziato dalla Confederazione in misura dell'80 per cento dei costi computabili.

OP 2 e OP 3 considerazioni generali riguardanti i progetti all'interno dell'accordo programmatico

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione alla definizione dei contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile, anche se dev'essere espressamente auspicata da entrambe le parti. L'AP definisce l'obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. all. A3) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa sui lavori svolti, indicando in linea di massima solo i progetti dell'accordo programmatico nei quali i lavori di costruzione hanno avuto inizio o sono stati conclusi entro la fine dell'anno in esame. In via eccezionale possono essere finanziati anche lavori di pianificazione avanzati, se la realizzazione del progetto è garantita. In futuro anche il controllo dell'attuazione dei progetti conclusi farà parte della rendicontazione annuale e comporterà la compilazione della tabella «Datenhaltung Revitalisierungsprojekte» (pubblicata online come guida pratica sotto «Altri documenti» nell'ambito dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque») che verrà inviata congiuntamente al rapporto annuale e servirà a sviluppare ulteriormente il programma. I dati del controllo dell'attuazione devono continuare a essere trasmessi all'UFAM dopo il completamento dei lavori di costruzione con il rapporto annuale dal accordo programmatico. Ciò vale anche

se, a partire dal 2025 questi dati non tengono quindi conto dei costi aggiuntivi di sistemazione finanziati per i cinque anni successivi al completamento dei lavori.

Durante il periodo programmatico la Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto. Al termine del periodo il Cantone fornisce un resoconto finale.

Il finanziamento fino al 2028 avviene sotto forma di percentuale dei costi di progetto computabili (le prestazioni che non danno diritto ai contributi sono riportate nell'all. A5, tab. 49 e 50) e, conformemente all'articolo 62b capoverso 3 LPAc, in funzione dell'efficacia. A tale scopo, a certi progetti sono accordate aliquote superiori, che sono cumulabili fino a un'aliquota di contribuzione massima dell'80 per cento dei costi computabili. L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale. Per il finanziamento di progetti singoli nell'ambito dell'accordo programmatico, il Cantone può stabilire le quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune in modo flessibile. Tuttavia si raccomanda che all'interno dell'AP i Cantoni promuovano l'efficacia dei progetti con un sistema di incentivazione in linea con la strategia federale.

Nel caso di progetti di sistemazione dei corsi d'acqua (OP 2 e OP 3), la sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni (art. 62b cpv. 3^{bis} LPAc). Per finanziare le misure, la Confederazione applica la stessa aliquota contributiva prevista per il progetto. I costi devono essere riportati nel rapporto annuale quale parte dei costi computabili del progetto e non indicati separatamente.

Un progetto dell'AP deve essere inserito per la prima volta in un rapporto dopo l'inizio dei lavori. A partire da questo momento, le prestazioni fornite per la realizzazione del progetto e la garanzia della sistemazione devono essere inserite in un rapporto. Il controllo dell'efficacia è effettuato dopo la conclusione dei lavori.

OP 2 Progetti di rivitalizzazione

IP 2.1 Progetti di rivitalizzazione di acque e rive lacustri finanziati con sussidi di base

Per rivitalizzazione si intende il ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria (art. 4 lett. m LPAc).

I progetti di rivitalizzazione finanziati con sussidi di base sono eseguiti in spazi minimi necessari riservati alle acque (in considerazione degli art. 41a cpv. 4 lett. a e 41b cpv. 3 OPAC) e soddisfano i requisiti posti alla loro attuazione (all. A3; la procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell'all. A4). In zone densamente edificate ai sensi dell'articolo 41a capoverso 4 lettera a OPAC si possono finanziare anche progetti realizzati in spazi riservati alle acque adattati alla situazione edificatoria, sempre che siano rispettati i requisiti previsti per i progetti di rivitalizzazione.

Sui corsi d'acqua sono espressamente auspicati progetti che, mediante la semplice rimozione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di camere di ritenuta **ripristinano una dinamica autonoma delle acque** (rivitalizzazione autonoma per processi dinamici). Eventualmente per le acque fortemente incanalate e abbassate servono strutture iniziali per riattivare questa dinamica. Le misure di natura edile che si rendono eventualmente necessarie in un secondo tempo (ad es. al raggiungimento della linea di intervento) possono essere finanziate nel quadro di un successivo AP.

I progetti per rive lacustri comportano un miglioramento ecomorfologico nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre e contribuiscono alla valorizzazione ecologica dello spazio riservato alle acque (area rivierasca) e della zona di acque basse⁶¹ (cfr. cap. 8.1.4 Interfaccia con il programma «Protezione della natura»). Le rive lacustri sono esposte a una maggiore pressione allo sfruttamento dovuta alle attività ricreative. Spesso la popolazione ha il desiderio che vengano realizzate spiagge (spiagge di ghiaia). Dal momento che lo spazio riservato alle acque deve servire anche per le attività ricreative, occorre considerare anche questo aspetto nell'ambito della pianificazione del progetto. Tuttavia, è necessario garantire che siano soddisfatti i requisiti di una sistemazione seminaturale sia dello spazio riservato alle acque che della zona di acque basse. Se adatte alla stazione, si devono prevedere in particolare anche zone di acque basse strutturate come biotopi per avannotti, in cui l'ecologia rivesta importanza prioritaria. Gli interessi delle attività ricreative possono essere soddisfatti già prevedendo determinati punti di accesso al lago.

IP 2.2a e 2.2b

Progetti su corsi d'acqua nello spazio riservato alle acque per la biodiversità (senza grandi corsi d'acqua)

La larghezza dello spazio riservato alle acque determina le possibilità di assetto e l'efficacia di un progetto. Possono quindi essere stanziati sussidi supplementari se viene garantito un aumento dello spazio riservato alle acque per la biodiversità nell'ambito di un progetto.

La larghezza dello spazio riservato alle acque per la biodiversità nel caso dei corsi d'acqua piccoli e medi (1–15 m di larghezza naturale del fondo dell'alveo) è definita nella curva di riferimento riportata nelle «Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri» (UFAFP 2003). Nel caso dei piccoli corsi d'acqua (larghezza naturale del fondo dell'alveo < 1 m) non è possibile alcun supplemento per lo spazio riservato alle acque per la biodiversità. In linea di principio i grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo di 15 m) con uno spazio riservato alle acque per la biodiversità sono considerati progetti singoli (cfr. OP 4). L'intero **spazio riservato alle acque** dev'essere strutturato e gestito in modo per quanto possibile prossimo allo stato naturale e idoneo alle acque. Questa regola vale anche per i casi in cui attualmente, ad esempio a causa dello smantellamento futuro di linee di cantiere, lo spazio riservato non è disponibile interamente alle acque.

Per ottenere un aumento dell'aliquota di sovvenzionamento del 25 per cento, lo spazio riservato alle acque deve presentare la larghezza per la biodiversità su almeno l'80 per cento della lunghezza del corso d'acqua nel perimetro del progetto. Se lo spazio riservato alle acque per la biodiversità può essere realizzato solo sul 60 per cento della lunghezza, l'aumento dell'aliquota è pari al 10 per cento.

Ripristino dell'alveo a cielo aperto

Per interventi di ripristino dell'alveo a cielo aperto (apertura di corsi d'acqua intubati) compresa la sistemazione naturalistica dello spazio riservato alle acque viene concesso un supplemento del 25 per cento. Dal momento che per il ripristino dell'alveo a cielo aperto è necessario creare uno spazio riservato alle acque, questi sono stati tematicamente associati all'IP «Spazio riservato alle acque per la biodiversità».

⁶¹ Cfr. il modulo «Rivitalizzazione delle rive lacustri, Pianificazione strategica» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2018), fig. 3.

Lo stesso supplemento è possibile per la rivitalizzazione delle sorgenti. Per rivitalizzazione delle sorgenti s'intende il ripristino/la ristrutturazione di captazioni di sorgenti e di impianti collegati, a condizione che si tratti di misure edili uniche. Nella rivitalizzazione sono inoltre compresi il ripristino/l'adeguamento dei terreni ubicati nell'area delle sorgenti e dei ruscelli sorgivi. Il finanziamento del ripristino di un impianto può essere sovvenzionato secondo l'articolo 62b capoverso 4 LPAc solo come misura di rivitalizzazione, qualora nessun detentore ne abbia l'obbligo (in particolare perché non è reperibile). Una ristrutturazione comprende situazioni in cui, ad esempio per un'emergenza, la captazione può essere mantenuta, ma possono essere ripristinate le funzioni dei corsi d'acqua.

IP 2.3a e 2.3b

Beneficio per la natura e il paesaggio in rapporto all'onere previsto

Le rivitalizzazioni non hanno la stessa efficacia per tutti i corsi d'acqua, anche se sarebbero realizzabili con un dispendio proporzionato. Sui tratti di grande e medio beneficio in base alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni l'aliquota di sovvenzionamento può essere aumentata del 20 o del 10 per cento.

Se il ripristino della libera migrazione dei pesci è il motivo che determina la misura di rivitalizzazione (progetto con valorizzazione dell'intero spazio riservato alle acque, non solo misure d'interconnessione isolate) e l'attribuzione dei benefici per il tratto e l'ostacolo secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni non corrispondono, è possibile consultare l'UFAM per sapere quale supplemento può essere richiesto per il beneficio.

Grazie alla loro grande importanza ai fini del ripristino delle funzioni naturali di un corso d'acqua, le misure seguenti beneficiano di un'aliquota di promozione più elevata:

- misure concernenti il materiale solido di fondo (secondo la definizione al cap. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento della forza idrica): grande beneficio, supplemento del 20 per cento;
- misure d'interconnessione puntuali su ostacoli (secondo la definizione al cap. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento della forza idrica): grande o medio beneficio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni, supplemento del 20 o del 10 per cento (entro il 1° gennaio 2028, ossia fino a quando sarà disponibile la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni aggiornata, il finanziamento può avvenire in base al beneficio per il tratto d'acqua, sempre che l'ostacolo non sia ancora assegnato ad alcun beneficio). L'interconnessione longitudinale deve essere possibilmente ripristinata nell'ambito delle rivitalizzazioni (con la valorizzazione dell'intero spazio riservato alle acque) anche nel caso in cui si possano attuare misure d'interconnessione puntuali.

Beneficio per attività ricreative di prossimità

Per ogni periodo programmatico può beneficiare di un supplemento al massimo il 10 per cento dei progetti di un Cantone (progetti AP e PS su corsi d'acqua e rive lacustri, inclusi «progetti combinati», cfr. OP 3) particolarmente importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità relative alle acque (in particolare nelle aree insediative). Ogni Cantone può far valere il supplemento per attività ricreative di prossimità per almeno un progetto per ogni periodo programmatico. Anche per i progetti con supplemento per attività ricreative di prossimità devono essere soddisfatti i requisiti di una sistemazione prossima allo stato naturale. Per garantire anche settori in cui l'ecologia è considerata prioritaria occorre allestire un piano di orientamento dei visitatori adeguato all'estensione del progetto (cfr. all. A3-3.3).

OP 3 Progetti per la protezione contro le piene con spazio riservato alle acque per la biodiversità o con estensione della lunghezza («progetti combinati»)

Secondo l'articolo 37 LPAC anche i progetti di protezione contro le piene devono essere realizzati rispettando il più possibile il tracciato naturale⁶². Questo implica in particolare lo sviluppo della larghezza naturale del fondo dell'alveo, la creazione di uno spazio vitale sufficiente per gli anfibi nonché il ripristino più ampio possibile dell'interconnessione longitudinale terrestre. Se a un corso d'acqua viene concesso uno spazio riservato alle acque con larghezza per biodiversità e questo viene strutturato globalmente in modo prossimo allo stato naturale (fig. 7) o se tratti vicini vengono rivitalizzati con necessità d'intervento ma senza deficit di sicurezza (fig. 6, estensione della lunghezza), è possibile concedere un finanziamento supplementare secondo la LPAC.

I requisiti posti ai progetti sono riportati nell'allegato A3. La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell'allegato A4. I «progetti combinati» nelle aree di cui all'allegato A1, tabella 44, sono in genere trattati come progetti singoli.

IP 3.1a e 3.1b

Progetti su corsi d'acqua nello spazio riservato alle acque per la biodiversità (senza grandi corsi d'acqua)

I requisiti posti allo spazio riservato alle acque per la biodiversità sono gli stessi di OP 2. Per il ripristino dell'alveo a cielo aperto non è possibile avvalersi dell'IP «Spazio riservato alle acque» (possibile eccezione d'intesa con l'UFAM, cfr. cap. successivo, sezione «Estensione della lunghezza»). Il ripristino dell'alveo a cielo aperto può tuttavia essere attuato come estensione della lunghezza. In linea di principio, i grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo di 15 m) sono considerati come progetti singoli (requisiti cfr. OP 4).

IP 3.2a e 3.2b

Beneficio per la natura e il paesaggio in rapporto all'onere previsto, beneficio per attività ricreative di prossimità

Un progetto di protezione contro le piene con spazio riservato alle acque per la biodiversità può ricevere sussidi supplementari per un beneficio grande o medio secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni. Un progetto di protezione contro le piene con estensione della lunghezza riceve sussidi per un beneficio grande o medio secondo l'attribuzione prevista dalla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni. Un supplemento per attività ricreative di prossimità è possibile nei progetti di protezione contro le piene sia con spazio riservato alle acque per la biodiversità che con estensione della lunghezza (cfr. spiegazioni OP 2 Attività ricreative di prossimità). Non è invece previsto un supplemento per beneficio o attività ricreative di prossimità per progetti di protezione contro le piene tramite la LPAC.

Estensione della lunghezza

I requisiti posti all'estensione della lunghezza sono i seguenti (cumulativi):

- la lunghezza complessiva del perimetro del progetto viene estesa oltre il settore con un deficit in materia di protezione contro le piene; su tale estensione della lunghezza, priva di deficit di sicurezza ma con necessità di intervento, vengono eseguite misure di rivitalizzazione (cfr. schizzo all'all. A6).
- l'estensione si trova in un perimetro di grande e medio beneficio in base alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni;
- i costi di rivitalizzazione rappresentano almeno il 20 per cento dei costi complessivi OPPURE le misure previste mirano a stimolare soprattutto la dinamica propria (ad es. rimozione di arginature delle rive, eventualmente in combinazione con strutture iniziali di attivazione), sono eseguite su una lunghezza significa-

62 Strumento di lavoro «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» in fase di elaborazione, si prevede che verrà messo a disposizione dei Cantoni probabilmente nel 2023.

tiva e rappresentano almeno il 5 per cento dei costi complessivi. Il potenziale di dinamica propria dev'essere documentato. Questi progetti devono essere presentati come progetti singoli. La decisione sull'eleggibilità al sovvenzionamento dev'essere chiarita nell'ambito delle riunioni di coordinamento. Se il progetto combinato prevede il ripristino dell'alveo a cielo aperto come estensione della lunghezza e la parte di rivitalizzazione rappresenta una quota sostanziale dei costi globali, è possibile consultare l'UFAM, che deciderà se concedere un supplemento per il ripristino dell'alveo a cielo aperto (+25 %, analogamente all'OP 2).

Un caso speciale di estensione della lunghezza è il ripristino della libera circolazione dei pesci sotto forma di una o più misure d'interconnessione puntuali nell'ambiente adiacente al perimetro della protezione contro le piene. In linea di principio questo è possibile se all'ostacolo viene assegnato un beneficio medio o elevato secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni (entro il 1° gennaio 2028, ossia entro la disponibilità della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni aggiornata, il sovvenzionamento può avvenire in base al beneficio del tratto d'acqua, se all'ostacolo non è stato attribuito alcun beneficio), se la misura d'interconnessione rappresenta almeno il 20 per cento dei costi globali ed esiste un nesso materiale con il progetto di protezione contro le piene.

Finanziamento

Un «progetto combinato» viene trattato come progetto unico sia a livello di autorizzazione che di finanziamento. Il sussidio di base, pari al 35 per cento, proviene dai fondi per la protezione contro le piene, è accordato all'intero progetto e corrisposto nell'ambito del programma «Pericoli naturali gravitativi». Anche i sussidi per lo spazio riservato alle acque per la biodiversità o per l'estensione della lunghezza secondo la LPAC sono concessi in base ai costi complessivi del progetto.

OP 4 e OP 5 Osservazioni generali sui progetti singoli

Di norma, sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d'incidenza territoriale complessi che devono conciliare diversi interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione tra AP e progetti singoli avviene secondo i criteri riportati nell'allegato A1, tabella 44.

I progetti singoli sono decisi caso per caso dalla Confederazione e non fanno quindi parte degli AP. La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti (v. all. A3), il rilascio di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale.

In caso di progetti di sistemazione dei corsi d'acqua, la sistemazione dei tratti dello spazio riservato alle acque è garantita nel quadro del progetto durante i primi cinque anni (art. 62b cpv. 3^{bis} LPAC). Per le domande di sussidio per progetti singoli presentate dopo l'entrata in vigore della modifica della LPAC del 2025, occorre indicare nella domanda i costi a garanzia della sistemazione. La Confederazione subsidia la garanzia della sistemazione applicando la stessa aliquota contributiva prevista per il progetto.

I progetti singoli con una durata superiore a cinque anni sono di norma realizzati a tappe, definite caso per caso con i Cantoni.

OP 4 Progetti singoli per la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri

I progetti con spazio riservato alle acque per la biodiversità su grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo di 15 m) sono considerati come progetti singoli. Le ragioni per le quali lo spazio riservato alle acque deve essere riconosciuto come larghezza per la biodiversità sono esposte caso per caso in una perizia tecnica che dovrà essere sottoposta all'UFAM per verifica. I requisiti che la perizia tecnica deve soddisfare sono pubblicati online (sotto «Altri documenti» per l'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque»). Un ulteriore aiuto è rappresentato dal rapporto peritale «Bestimmung der natürlichen Sohlenbreite von Fließgewässern» (UFAM 2023) (sotto «Altri documenti» per l'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque»).

Ai progetti singoli si applicano gli stessi requisiti e gli stessi livelli di aliquote per i progetti dell'AP (OP 2). I requisiti posti ai progetti sono riportati nell'allegato A3. La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell'allegato A4.

OP 5 Progetti singoli per la protezione contro le piene con spazio riservato alle acque per la biodiversità o con estensione della lunghezza («progetti combinati»)

Anche i progetti singoli per la protezione contro le piene possono ottenere un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAC. La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell'allegato A1, tabella 44. I progetti di protezione contro le piene con estensione della lunghezza che mirano in primo luogo a stimolare la dinamica propria del corso d'acqua sono considerati progetti singoli (cfr. OP 3). Ai progetti singoli si applicano gli stessi requisiti e gli stessi livelli di aliquote per i progetti dell'AP (OP 3). La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell'allegato A4.

Per grandi progetti singoli (perimetro di progetto lungo più chilometri) è tuttavia possibile, in via eccezionale, considerare per sezioni lo spazio riservato alle acque per la biodiversità all'interno del perimetro del progetto (fig. 8). Se in una determinata sezione del corso d'acqua lo spazio disponibile è chiaramente limitato (ad es. in aree edificate o topograficamente circoscritte) e di conseguenza lo spazio riservato alle acque con larghezza per la biodiversità non può essere valorizzato, la sezione interessata può essere esclusa e considerata come mero progetto di protezione contro le piene. Per la restante sezione del corso d'acqua i requisiti posti all'aumento dello spazio riservato alle acque per la biodiversità variano tra l'80 e il 60 per cento della lunghezza. La parte con larghezza per la biodiversità dovrebbe permettere di ottenere un tratto possibilmente lungo e connesso.

Se in determinati casi un progetto di protezione contro le piene con estensione della lunghezza viene realizzato a tappe anziché come progetto globale, anche i contributi possono essere conteggiati solo a tappe. Alla conclusione delle misure di protezione contro le piene si può conteggiare solo il contributo concesso nell'ambito del programma «Pericoli naturali gravitativi», pari al 35 per cento. Il secondo conteggio del finanziamento complessivo concesso (aliquota dei due programmi «Pericoli naturali gravitativi» e «Rivitalizzazioni»), dedotto il contributo già versato nell'ambito della prima tappa, viene effettuato dopo il completamento delle misure di rivitalizzazione. Il presupposto è che venga elaborato un piano generale (comprendente il progetto di rivitalizzazione) prima del rilascio della prima decisione e che le misure di rivitalizzazione si concludano entro un periodo concordato.

Allegato relativo alla parte 8

A1 Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre decidere insieme alla Confederazione se debbano essere integrati nell'AP oppure presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.

Tabella 43

Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

Ambito	Criteri per i progetti singoli
Costi del progetto	≥ 5 mio di CHF (art. 54b cpv. 3 lett. a OPAC) per le rivitalizzazioni delle acque ≥ 1 mio di CHF per le rivitalizzazioni delle rive lacustri
Progetti che superano i confini cantionali e nazionali	Paese limitrofo, più Cantoni coinvolti
Progetti che richiedono un esame dell'impatto ambientale	All. 3 OEIA
Dissodamenti	≥ 5000 m ² (art. 6 cpv. 2 LFo e 5 OFo)
Progetti che toccano impianti che richiedono un permesso di costruzione o che devono essere ammessi dalla Confederazione	Impianti ferroviari (autorità competente: UFT, art. 18 Lferr) Strade nazionali (autorità competente: USTRA, art. 26 LSN) Fabbisogno di superfici per l'avvicendamento delle colture > 3 ha (autorità competente: ARE secondo decisione del CF dell'8 aprile 2010) Linee ad alta tensione (autorità competente: ESTI) Gasdotti ad alta pressione (autorità competente: UFE)
Progetti che toccano inventari d'importanza nazionale	Siti IFP con obiettivi di protezione riferiti alle acque, zone palustri, ISOS, IVS
Progetti che producono effetti sui biotopi d'importanza nazionale, sulle riserve protette secondo l'ORUAM o sulle zone protette Smeraldo	Inventari federali secondo l'articolo 18a LPN, Inventario federale delle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (art. 11 LCP, ORUAM)
Siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi	I siti più rilevanti per i temoli, i nasi e i gamberi sono riportati nelle seguenti pubblicazioni dell'UFAM: • «Popolazioni di temoli d'importanza nazionale», Informazioni concernenti la pesca, n. 70 • «Monitoring du nase en Suisse», Informazioni concernenti la pesca, n. 82 • «Plan d'action écrevisses Suisse», Pratica ambientale, 2011 Questi documenti sono in fase di aggiornamento
Progetti con partecipazione finanziaria di diversi servizi federali	Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, UFAG, SWISSGRID ecc.
Altri casi particolari	Opere tecnicamente complesse, criteri finanziari, interessi ecologici nazionali, grandi corsi d'acqua (> 15 m larghezza naturale dell'alveo) con spazio riservato alle acque per la biodiversità

A2 Procedura per progetti singoli

Tabella 44**Fasi del progetto**

Fase secondo il regolamento SIA 103	Risposta dell'UFAM
Studio preliminare / progetto preliminare / progetto di costruzione	Presa di posizione con proposte e condizioni
Progetto di costruzione o di pubblicazione	Decisione con condizioni e obblighi

L'UFAM prende posizione in merito a uno studio preliminare o un progetto preliminare (oppure in casi speciali in merito a un progetto di costruzione) e in particolare in merito alla decisione sulle varianti in base alla documentazione del progetto e a eventuali sopralluoghi. Ove necessario, segnatamente nel caso di progetti complessi o se, secondo il parere dell'UFAM, si sono verificate modifiche sostanziali, seguono altri pareri nelle successive fasi del progetto.

Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all'UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili (art. 15 LSu). Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d'imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.

A3 Requisiti delle rivitalizzazioni

A3-1 Basi per le rivitalizzazioni

Se si deve rilevare lo stato ecomorfologico (compresi gli ostacoli allo scorrimento) dei corsi d'acqua, il rilevamento deve essere effettuato secondo il metodo del modulo «Ecomorfologia livello R» per l'analisi e la valutazione dei corsi d'acqua in Svizzera («Modul Stufen Konzept», UFAFP, 1998, disponibile in francese e tedesco). Vengono finanziati sia i primi rilevamenti per colmare le lacune esistenti sia l'aggiornamento della cartografia delle acque.

Se si deve rilevare lo stato ecomorfologico delle rive lacustri, il rilevamento deve essere effettuato conformemente al modulo «Ökomorphologie Seeufer – Methoden zur Untersuchung und Beurteilung der Seen» (UFAM 2016, disponibile in francese e tedesco).

L'aggiornamento della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni deve essere approvato dal Cantone entro il 31 dicembre 2026 e presentato all'UFAM. La procedura di pianificazione è descritta nel modulo «Revitalisierung Fliessgewässer – Strategische Planung» (disponibile in francese e tedesco) dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2012, aiuto all'esecuzione aggiornato nel 2023).

Per le pianificazioni di bacini imbriferi occorre scegliere una procedura convincente, che deve essere illustrata all'UFAM nell'ambito dei negoziati concernenti il programma. Viene finanziata solo la parte di costi della pianificazione che si occupa della rivitalizzazione. Per gli studi concernenti il tipo e la portata delle misure per il risanamento del bilancio del materiale solido di fondo in impianti non idroelettrici secondo l'articolo 83a LPaC si raccomanda la procedura prevista nell'aiuto all'esecuzione «Geschiebehaushalt – Massnahmen» (UFAM 2023).

Per garantire lo sviluppo del programma «Rivitalizzazioni» viene eseguito un controllo dei risultati, che si compone di un controllo dell'attuazione e di un controllo dell'efficacia. Per il controllo dell'attuazione, alla conclusione del progetto viene compilata una tabella con i dati del progetto nell'ambito del rapporto annuale. La tabella indica le misure realizzate. Il controllo standard dell'efficacia serve a rilevare l'efficacia ecologica delle misure realizzate. I controlli dell'efficacia sono pianificati ed effettuati conformemente alla pubblicazione «Controllo dell'efficacia – Imparare insieme per il futuro», UFAM 2019.

A3-2 Spazio riservato alle acque: determinazione, strutturazione e sfruttamento

La disponibilità di uno spazio riservato alle acque sufficientemente ampio è fondamentale per garantire le funzioni naturali delle acque. Lo spazio riservato alle acque è determinato secondo l'articolo 36a LPaC e gli articoli 41a e 41b OPaC. Lungo i corsi d'acqua lo spazio riservato alle acque dovrà eventualmente essere esteso nell'ambito di progetti di rivitalizzazione, qualora fosse necessario per garantire il rispetto degli obiettivi di sviluppo ecologici (art. 41a cpv. 3 OPaC). Potrebbe anche dover essere adattato alle nuove condizioni territoriali, ad esempio in seguito a importanti ampliamenti o al ripristino del corso originale.

Se lo spazio riservato alle acque è già stato definito in modo vincolante per i proprietari, per i corsi d'acqua si dovrà indicare in modo comprensibile l'origine della larghezza naturale del fondo dell'alveo su cui si basa lo spazio riservato alle acque. Se tale spazio non è stato fissato in modo vincolante per i proprietari, per i corsi d'acqua si dovrà in una prima fase determinare la larghezza naturale del fondo dell'alveo. Il rapporto di esperti «Bestimmung der natürlichen Sohlenbreite von Fliessgewässern» (UFAM 2023) (sotto «Altri documenti» per l'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque») presenta diversi metodi utili a tale scopo.

Nel caso di corsi d'acqua di medie e grandi dimensioni è possibile ricorrere a più di questi approcci, come riportato nel rapporto di esperti. La semplice applicazione del fattore di correzione, come indicato nella direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua» (UFAEG 2001) non è indicata per corsi d'acqua medi e grandi e può eventualmente essere utilizzata per la plausibilizzazione.

In una seconda fase si dovrà determinare lo spazio riservato alle acque in base alla larghezza naturale del fondo dell'alveo:

- lo spazio riservato alle acque minimo per corsi d'acqua piccoli e medi (larghezza naturale del fondo dell'alveo < 15 m) secondo la curva di riferimento riportata nelle «Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri» (UFAFP 2003) o secondo l'articolo 41a OPAC;
- lo spazio riservato alle acque per la biodiversità nel caso di corsi d'acqua piccoli e medi secondo la curva di riferimento per garantire la biodiversità riportata nelle linee guida per la gestione dei corsi d'acqua (UFAFP 2003);
- lo spazio riservato alle acque di grandi corsi d'acqua (larghezza naturale del fondo dell'alveo ≥ 15 m):
 - determinazione caso per caso tenendo conto della necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni naturali delle acque (tra cui anche la garanzia degli obiettivi di protezione di oggetti dell'inventario secondo l'art. 41a cpv. 1 OPAC), della protezione contro le piene e dell'utilizzazione delle acque;
 - per determinare lo spazio riservato alle acque per la biodiversità occorre allestire una perizia tecnica nella quale illustrare il valore aggiunto ecologico che può essere generato nello spazio riservato alle acque per la biodiversità rispetto allo spazio minimo. I requisiti che la perizia tecnica deve soddisfare sono pubblicati online (sotto «Altri documenti» per l'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque»).

Nelle zone golenali d'importanza nazionale si deve realizzare uno spazio riservato alle acque con larghezza idonea alla formazione di meandri, nel quale assicurare uno spazio sufficiente alla formazione di meandri, alle ramificazioni del corso d'acqua, all'erosione limitata delle sponde⁶³.

In caso di adeguamento dello spazio riservato alle acque occorre verificare e illustrare se l'area soddisfa i criteri di «zona densamente edificata».

Nelle acque stagnanti la larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri (art. 41b cpv. 1 OPAC).

Allo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto si applicano i requisiti di strutturazione stabiliti nell'articolo 37 LPAC⁶⁴. Lo spazio riservato alle acque è messo a disposizione delle acque superficiali. La sua sistemazione è naturalistica e idonea alle acque e, se del caso, prevede misure di manutenzione. Questo implica l'esistenza di una vegetazione ripariale adatta alla stazione e di habitat per una fauna e una flora diversificate (art. 37 cpv. 2 LPAC), ossia in particolare di habitat e di strutture diversi in ambiente acquatico, anfibio e terrestre dello spazio riservato alle acque. Per lo spazio riservato alle acque sono quindi importanti i seguenti requisiti:

- la manutenzione o lo sfruttamento dovrebbe essere ammesso soltanto se indispensabile al raggiungimento e alla conservazione di obiettivi specifici del progetto di rivitalizzazione riguardanti la promozione delle specie e dei biotopi. Se ciò dovesse essere il caso, la manutenzione e lo sfruttamento dovrebbero essere limitati al minimo necessario;

⁶³ Cfr. «Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri», UFAM 2003.

⁶⁴ Strumento di lavoro «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» in fase di elaborazione, si prevede che verrà messo a disposizione dei Cantoni probabilmente nel 2023.

- evitare la concimazione della zona ripuale. In casi motivati, nel settore terrestre (ma non anfibio) è possibile procedere a una concimazione (ad es. su superfici sulle quali deve essere seminato un prato adatto alla stazione per contrastare la diffusione di neofite);
- le nuove vie di comunicazione sono costruite in linea di principio al di fuori dello spazio riservato alle acque. Occorre verificare se, nell'ambito del progetto, sia possibile sopprimere le vie già esistenti o spostarle al margine dello spazio riservato alle acque. Di regola, in questo spazio sono ammessi unicamente nuovi percorsi pedonali sterrati e, qualora assolutamente necessarie sulla base delle situazioni locali, le vie di manutenzione per le opere di sistemazione dei corsi d'acqua. Se del caso, queste vie possono essere asfaltate o consolidate, ma devono essere strutturate in modo da poter essere riconquistate dalla vegetazione. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che si formino barriere ecologiche insormontabili per la connettività trasversale acqua-terra. Le rive non possono essere consolidate per proteggere questi nuovi sentieri o vie. Per l'utilizzo a scopo ricreativo è possibile l'accesso puntuale allo specchio d'acqua tramite sentieri;
- oltre alle funzioni naturali delle acque, lo spazio riservato alle acque garantisce la protezione contro le piene (art. 36a LPAc). La realizzazione di nuovi argini nello spazio riservato alle acque è consentita se si tratta di impianti a ubicazione vincolata e di interesse pubblico. Tuttavia occorre considerare che, normalmente, gli argini non adempiono i requisiti dell'articolo 37 capoverso 2 LPAc e, pertanto, dovrebbero essere costruiti al di fuori della parte dello spazio riservato alle acque necessaria per l'espletamento delle funzioni naturali. Gli argini possono fare parte dello spazio riservato alle acque necessario per l'espletamento delle funzioni naturali delle acque solo se sono strutturati e gestiti in modo da poter assumere funzioni naturali (connettività longitudinale e trasversale, funzione di habitat).

Per **consentire una dinamica autonoma delle acque** sono espressamente auspicati progetti che prevedono l'eliminazione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua. Lo spazio minimo necessario secondo gli articoli 41a capoversi 1 e 2 e 41b capoversi 1 e 2 OPAC deve essere stabilito con l'attuazione del progetto. Se si prevede di occupare uno spazio maggiore (oltre il minimo legale) solo nel corso dello sviluppo del corso d'acqua, nel frattempo questo spazio può essere garantito con misure di pianificazione del territorio (ad es. allineamenti) e trasferito successivamente nello spazio riservato alle acque.

A3-3 Procedura per progetti di rivitalizzazione

A3-3.1 Pianificazione

Le rivitalizzazioni devono essere realizzate secondo l'articolo 37 LPAC. Per la pianificazione occorre procedere secondo la tabella 46⁶⁵. Il grado di dettaglio della documentazione o della valutazione dell'entità deve essere adattato alla portata del progetto in questione e le basi disponibili devono essere opportunamente integrate.

⁶⁵ Ulteriori indicazioni sulle fasi di pianificazione sono descritte nello strumento di lavoro «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque», UFAM 2023, in fase di elaborazione. Si prevede di metterlo a disposizione dei Cantoni nel 2023.

Tabella 45

Panoramica dei requisiti per la pianificazione di progetti di rivitalizzazione

Requisiti per	Pianificazioni
1 Analisi della situazione	• Stato attuale • Stato naturale • Stato seminaturale • Analisi dei deficit
2 Definizione degli obiettivi	Stato auspicato (obiettivi di sviluppo ecologico)
3 Pianificazione delle misure	Studio delle varianti e sviluppo della variante migliore

In sede di pianificazione devono essere osservati e documentati i seguenti aspetti supplementari:

- delimitazione del sistema: il perimetro del progetto deve essere motivato, delimitato dal punto di vista territoriale, dimensionato in vista dell'adempimento dei requisiti legali e deve essere indicata la durata della realizzazione;
- coordinamento con altre pianificazioni: definizione dei coordinamenti necessari e delle sinergie con altre pianificazioni rilevanti per il territorio e progetti realizzati sullo stesso territorio (piani di protezione contro le piene, pianificazioni di misure rivolte al risanamento delle conseguenze negative dello sfruttamento della forza idrica nei settori «deflussi discontinui», «materiale solido di fondo» e «deflussi residuali» secondo la LPaC, nonché di misure secondo l'articolo 10 LFSP, protezione e valorizzazione di oggetti dell'inventario secondo gli articoli 5, 18a e 23b LPN, habitat di specie prioritarie a livello nazionale e realizzazione dell'infrastruttura ecologica conformemente all'obiettivo 2 della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), piani di utilizzazione, di sistemazione dei corsi d'acqua e di smaltimento delle acque, pianificazioni in campo agricolo ecc.);
- partecipazione: all'inizio del progetto si deve svolgere un'analisi degli attori, degli interessi rappresentati e dei diversi valori dell'interesse pubblico, identificando in particolare gli attori fortemente interessati e potenzialmente determinanti, che devono essere integrati nel processo di pianificazione.
- economicità: sono adottate misure idonee e sostenibili. Ad esempio, se possibile, nell'attuazione dei progetti si sfrutta la dinamica naturale delle acque anziché utilizzare misure di natura edile per realizzare fin nei dettagli i risultati desiderati;
- trasparenza dei costi: la chiave di ripartizione dei costi tra tutti gli interessati è indicata in modo che sia verificabile. Sono precisate le misure che non danno diritto a sussidi;
- acquisto di terreni e ricomposizioni particellari: sono indicate le superfici direttamente interessate dal progetto e il tipo di acquisto di terreni secondo l'articolo 68 LPaC. Occorre menzionare le perdite effettive di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) (superfici in ettari); se, secondo le disposizioni del piano settoriale per l'avvicendamento delle colture deve essere previsto un risarcimento (art. 41c^{bis} OPaC). La procedura si basa sulle disposizioni cantonali e può essere attuata in modo indipendente dai progetti.

A3-3.2 Aspetti ecologici importanti

Le rivitalizzazioni devono essere realizzate secondo l'articolo 37 LPAc. Sono di seguito riportati i principali aspetti ecologici che devono essere ripristinati nella massima misura possibile nell'ambito delle rivitalizzazioni⁶⁶. L'elenco deve essere considerato come una lista di controllo, dal momento che l'impostazione e la rilevanza degli aspetti variano secondo il tipo di corso d'acqua (ad es. il ripristino dell'interconnessione longitudinale acquatica in acque non piscicole può non essere rilevante). Inoltre, non tutti gli aspetti devono essere ampliati in modo definitivo con il progetto; ad esempio è auspicabile che le strutture si possano sviluppare per una dinamica propria anche dopo la conclusione dei lavori.

- Tracciato naturale (forma e larghezza naturale dell'alveo)
- Diversi habitat acquatici, anfibi e terrestri
- Popolamento sufficiente, in particolare in considerazione dei cambiamenti climatici, e promozione di una vegetazione ripariale adatta alla stazione
- Interconnessione longitudinale acquatica, anfibia e terrestre (incl. raccordo di affluenti):
 - il ripristino dell'interconnessione longitudinale acquatica è considerato prioritario nell'ambito di progetti di rivitalizzazione di tratti d'acqua con valorizzazione dell'intero spazio riservato alle acque. Sono tuttavia possibili misure d'interconnessione isolate (ad es. smantellamento di soglie) nel caso in cui non si possa attuare una rivitalizzazione più incisiva nel medio termine. Se possibile, rimuovere eventuali ostacoli artificiali. Se assolutamente necessari, i dislivelli vanno di norma modificati tenendo conto della varietà di specie presenti e dello stato attuale della tecnica.
 - Interconnessione trasversale territoriale e funzionale terra-acqua
- Ripristino di una morfologia naturale delle acque mediante riattivazione di un trasporto solido prossimo allo stato naturale e garanzia di spazio sufficiente (tenendo conto della protezione contro le piene):
 - in caso di rivitalizzazione di singoli tratti d'acqua occorre tenere conto del bilancio del materiale solido di fondo del bacino imbrifero e coordinarlo con la pianificazione strategica del risanamento per il bilancio del materiale solido di fondo. Le misure di rivitalizzazione devono essere pianificate tenendo conto del carico di fondo attuale e futuro. Concepire i progetti in modo da evitare al massimo estrazioni di materiale solido di fondo. Se possibile, le rivitalizzazioni non devono provocare deficit di apporto solido. Il grado di dettaglio degli accertamenti deve essere adeguato alla portata del progetto.
- Diversità strutturale:
 - preferire strutture dinamiche create dal corso d'acqua stesso alle strutture statiche ed edificate. Tuttavia, può essere necessario integrare strutture iniziali di controllo delle correnti per stimolare i processi dinamici propri. A tal fine utilizzare materiali adatti alla stazione e promuovere le strutture con legno morto.

⁶⁶ Strumento di lavoro «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» in fase di elaborazione, si prevede che verrà messo a disposizione dei Cantoni probabilmente nel 2023.

A3-3.3 Attuazione e prospettive

Durante la fase di progettazione e di costruzione è garantito un accompagnamento ecologico da parte di ecologi delle acque o, eventualmente, da parte di uno specialista delle golene. Questo compito può anche essere svolto dai collaboratori specializzati del Cantone.

Si rileva che lo spostamento di materiale di scavo nell'ambito delle attività edili costituisce un considerevole fattore di diffusione per molti organismi alloctoni invasivi. La loro presenza dev'essere individuata prima dell'inizio dei lavori di costruzione e la loro persistenza o diffusione va impedita. Il materiale di scavo contaminato da organismi alloctoni invasivi dev'essere smaltito e non può essere riutilizzato nel corso d'acqua o nell'area circostante. I costi della rimozione e dell'appropriato conferimento in discarica di tali organismi possono essere computati nell'ambito del progetto di rivitalizzazione.

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi di progetto in materia di ecologia e protezione contro le piene è in genere necessario allestire un piano per una manutenzione naturalistica adatta alle acque. Il piano deve comprendere tra l'altro la gestione di organismi alloctoni invasivi.

Nei siti messi sotto pressione da un utilizzo intenso per attività ricreative di prossimità è opportuno allestire un piano di canalizzazione dei flussi turistici o di utilizzazione, rilevante in modo particolare nelle zone di protezione, sulle rive lacustri e in siti sotto notevole pressione a causa di un utilizzo.

Se è prevista l'esecuzione di un controllo dell'efficacia conformemente alla pubblicazione «Controllo dell'efficacia – Imparare insieme per il futuro», UFAM 2019 (obbligatorio per PS, facoltativo per i progetti dell'AP), un piano corrispondente dovrà essere integrato nella pianificazione del progetto.

Il grado di dettaglio di tutti questi piani deve essere adattato alla portata del progetto. Non sono necessari rapporti distinti, che possono essere gestiti nell'ambito del rapporto tecnico.

A3-4 Protezione contro le piene

La protezione contro le piene non può risultare compromessa da progetti di rivitalizzazione che, a loro volta, soddisfano i requisiti della protezione contro le piene (definizione di obiettivo di protezione e periodo di ritorno). Gli obiettivi di protezione vengono differenziati in conformità alla direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua» (UFAEG 2001).

I progetti tengono conto della minaccia, del livello di protezione necessario e della necessità di intervento che ne risulta. La proporzionalità delle misure di protezione è rispettata. Il tipo e il grado di ampliamento sono coordinati con il potenziale di danno, il sovraccarico è preso in considerazione e il rischio residuo è noto e indicato.

L'accompagnamento del progetto da parte di un ingegnere idraulico è assicurato.

A4 Liste di controllo

Le seguenti liste di controllo sono identiche a quelle dei programmi «Pericoli naturali gravitativi» e «Rivitalizzazioni». Riguardano tutti gli aspetti che possono essere rilevanti nella pianificazione di progetti di sistemazione delle acque e rappresentano un aiuto alla pianificazione. In base al tipo e alla complessità di un progetto, alcuni fattori possono essere irrilevanti (contrassegnati con , , cfr. più avanti) oppure non richiedono ulteriori approfondimenti, se irrilevanti per un progetto specifico. In ogni caso: **il grado di dettaglio degli accertamenti deve essere adeguato ai vari livelli e adattato in base alla portata del progetto.**

Alcuni aspetti non riguardano tutti i progetti. Questi sono contrassegnati come segue nella tabella:

-  Non rilevante per progetti semplici di misure di protezione (manutenzione, ripristino, progetti relativi al ruscellamento superficiale)
-  Non rilevante per i progetti di mera rivitalizzazione

Tabella 46

Lista di controllo per lo sviluppo del progetto (ad es. progetto preliminare): requisiti del rapporto tecnico

(Per i progetti singoli sottoposti per parere all'UFAM)

Capitolo	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
Sintesi			Breve riassunto
1. Basi		Basi di progettazione Studi precedenti	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
2. Analisi della situazione	Stato attuale	Caratteristiche del bacino imbrifero: • Generale • Condizioni idrologiche • Portata e regime di deflusso • Impianti e utilizzazioni nel perimetro del progetto • Condizioni delle acque di falda • Condizioni idrologiche • Bilancio del materiale solido di fondo  Aspetti rilevanti per l'ecologia: • Stato del corso d'acqua (ecomorfologia livello R) • Stato delle funzioni naturali: processi, strutture e organismi • Stima del potenziale dinamico • Perimetro del progetto	• Struttura geologica, pendenza, risultati delle pianificazioni strategiche delle rinaturazioni • Deflussi, prelievi, altri impatti negativi in considerazione dei cambiamenti climatici • Agglomerati e aree utilizzate, attività ricreative di prossimità, natura e paesaggio (IFP), pesca, acque sotterranee, siti contaminati, agricoltura (ad es. superfici per l'avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni), selvicoltura, gestione delle acque nelle aree urbane, ISOS, militare, utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile) • Forma dell'alveo, tratti di sovralluvionamento e di erosione, sostrato, trasporto solido di fondo, impianti da risanare e tratti di corsi d'acqua pregiudicati in maniera sensibile • Processi, tra cui dinamica del materiale solido di fondo • Strutture, tra cui larghezza dell'alveo, ecomorfologia; inventari di protezione; spazi vitali integri e pregiudizi • Organismi: tra cui specie prioritarie a livello nazionale e specie della lista rossa, biocenosi; neofite

Capitolo	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
		Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene: • Eventi storici (catasto degli eventi) • Attuale capacità di deflusso • Catasto delle opere di protezione e valutazione delle misure di protezione esistenti nel perimetro del progetto • Possibili tipi di pericolo (inondazione, erosione delle rive, deposito di lava torrentizia, ruscellamento superficiale e, se ragionevole, affioramento delle acque sotterranee) • Scenari • Analisi dei punti deboli lungo le acque • Situazione di pericolo attuale (carta dei pericoli o carte d'intensità)	
	Stato naturale e stato seminaturale	◆ Determinazione della larghezza naturale dell'alveo e del tracciato nello stato naturale ◆ Stato di processi, strutture e organismi nello stato naturale e nello stato seminaturale ◆ Identificazione e descrizione di fattori di ampia portata e irreversibili d'influsso sulle acque e il loro ambiente nello stato seminaturale	Nello stato seminaturale si tiene conto dell'impatto umano che non può essere annullato, tra cui, ad esempio, dissodamenti di ampia portata, prosciugamento di zone umide e deviazioni di corsi d'acqua (ad es. in un lago). Lo stato seminaturale viene spesso designato anche come stato di riferimento
	Analisi dei deficit	◆ Confronto tra stato effettivo e stato seminaturale, da cui risulta la necessità di intervento	Determinazione dei deficit in riferimento allo stato di processi, strutture e organismi come pure allo stato riservato alle acque Identificazione e valutazione dei pregiudizi risultanti da impianti e utilizzazioni
3. Potenziale di danno/rischio		◆ Utilizzazione attuale e prevista ◆ Descrizione dettagliata dei possibili rischi (EconoMe)	
4. Definizione degli obiettivi	Stato auspicato		
	Necessità d'intervento	◆ Grado di protezione auspicato ◆ Valutazione della sostenibilità dei rischi ◆ Obiettivi di sviluppo ecologico per processi, strutture, organismi ◆ Determinazione dello spazio necessario riservato alle acque ◆ Valori naturali esistenti da mantenere ◆ Scostamenti inevitabili dallo stato seminaturale auspicato (dovuti a impianti e utilizzazioni nonché a pregiudizi)	Sulla base di un dialogo sui rischi e differenziata per rischio a persone e rischio a cose (cfr. stato attuale)
		Parametri di dimensionamento fissati	Piena di dimensionamento e francobordo
5. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 4.1.21 / 4.1.31) integrale e in funzione del rischio	Perimetro del progetto		
	Studio delle varianti e sviluppo della variante migliore	Pianificazione integrale delle misure, tenendo conto del rischio (in base al rischio) e di tutte le misure possibili (combinazione ottimale di misure)	Misure di manutenzione, misure pianificatorie, misure organizzative, misure ecologiche (funzioni naturali e bioingegneristiche), misure costruttive, riduzione del rischio, economicità («EconoMe») Tenendo conto dei cambiamenti climatici ◆ D'intesa con gli obiettivi di sviluppo ecologico a livello di processi, strutture e organismi

Capitolo	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
		Scelta delle varianti (combinazione ottimale di misure) con motivazione ♦♦ Solidità delle opere e degli impianti di protezione come pure delle strategie di protezione in caso di sovraccarico ♦♦ Limitazione a lungo termine del rischio residuo Piano di manutenzione Pianificazione partecipativa (incl. dialogo sul rischio) Motivazione comprensibile di eventuali scostamenti dagli obiettivi di sviluppo ecologico	Fattibilità Riduzione del rischio Stima dei costi (secondo fase SIA) Proporzionalità (costi/benefici) Ponderazione degli interessi
6. Altri accertamenti		Conflitti e sinergie con altre pianificazioni e misure con impianti e utilizzazioni nel perimetro del progetto ♦♦ Bacini di ritenuta delle piene, ♦♦ Bacini di raccolta di materiale ♦♦ Beneficiari e interessati ♦♦ Stato della gestione integrale dei rischi nei Comuni interessati ♦♦ Accertamenti tecnici (prove pilota)	(cfr. 2^a analisi della situazione) ♦♦ Verifica dell'assoggettamento all'ordinanza sugli impianti di accumulazione o della competenza per la sorveglianza
7. Allegati al piano		Bacino imbrifero Perimetro del progetto ♦ Spazio riservato alle acque Utilizzazioni e impianti ♦ Stato ecomorfologico ♦ Inventari di protezione ♦ Habitat e specie Situazione stato auspicato Situazione delle varianti esaminate Carte d'intensità prima e dopo le misure	Altri pregiudizi compresi gli ostacoli allo scorrimento all'interno del perimetro del progetto
8. Corapporti cantonali		• Risultati della verifica cantonale: ad es. protezione delle acque e condizioni della falda freatica • Natura e paesaggio • Ecologia idrica e pesca • Opere idrauliche • Foreste (in caso di dissodamenti) • Agricoltura • Pianificazione del territorio	

Tabella 47

Lista di controllo per domande di sussidio: requisiti del dossier

(per i progetti singoli all'attenzione dell'UFAM per la domanda di sussidio)

Capitolo	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
Sintesi			
1. Documentazione di base		Documentazione di base per la progettazione Studi precedenti Pianificazioni analoghe	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
2. Analisi della situazione	Stato attuale Stato naturale e stato seminaturale Analisi dei deficit	Cfr. tab. 47	
3. Potenziale di danno/rischio	♦♦ EconoMe	♦♦ Descrizione dettagliata dei possibili danni/rischi («EconoMe»)	
4. Definizione degli obiettivi	Stato auspicato	Cfr. tab. 47	
5. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 4.1.32) integrale e in funzione del rischio	Perimetro del progetto (Ulteriore) sviluppo della variante migliore	Cfr. tab. 47 Documentazione supplementare: Piano di gestione dei materiali Messa a disposizione di terreni ♦♦ Bacini di ritenuta delle piene, bacini di raccolta di materiale	 Piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali Ricomposizione particellare, acquisto a trattativa privata, esproprio, servitù, diritto di superficie ♦♦ In caso di assoggettamento, prove secondo l'ordinanza sugli impianti di accumulazione
6. Piani		♦ Controllo dell'efficacia (opzionale per progetti AP) ♦ Manutenzione ♦ Garanzia della sistemazione nel quadro del progetto durante i primi cinque anni ♦ Event. gestione dei visitatori	Incl. gestione delle specie alloctone invasive Incl. gestione delle specie alloctone invasive
7. Informazioni supplementari		Conseguenze delle misure su beneficiari e interessati	Agglomerati e aree utilizzate, attività ricreative di prossimità, natura e paesaggio, protezione contro le piene, pesca, acque sotterranee e siti contaminati, agricoltura (ad es. superfici per l'avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni), silvicoltura, utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile)
8. Pericoli e rischi residui		♦♦ Scenari di sovraccarico Carte dei pericoli o carte d'intensità ♦♦ Gestione dei pericoli e dei rischi residui (combinazione ottimale di misure)	
9. Inserimento dei pericoli residui nei piani direttori e regolatori		Piano direttore Piani d'azzonamento Regolamenti edilizi Autorizzazioni edilizie ♦♦ Gestione dei pericoli e dei rischi residui (combinazione ottimale di misure)	Vincoli edilizi/restrizioni di utilizzazione Prescrizioni in materia di costruzione
10. Pianificazione dell'intervento		♦♦ Gestione dei pericoli e dei rischi residui (combinazione ottimale di misure)	
		Dissodamenti	Domanda di dissodamento con deposito pubblico (se necessaria e sempre d'intesa con il servizio forestale cantonale)

Capitolo	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
11. Ulteriore documentazione		Programma di costruzione Documentazione fotografica	Inizio, durata e fine dei lavori
12. Preventivo		Costi di costruzione (in base a quantitativi e prezzi uniformi dei lavori di costruzione; posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi dell'acquisto di terreni Costi per la garanzia della sistemazione nel quadro del progetto durante i primi cinque anni	+/- 10 % secondo fase SIA Progetto definitivo
13. Corapporti cantonali		Risultati della verifica cantonale: • protezione delle acque e condizioni della falda freatica • Natura e paesaggio • Ecologia idrica e pesca • Opere idrauliche • Foreste (in caso di dissodamenti) • Agricoltura • Pianificazione del territorio	
14. Rapporto d'impatto ambientale		Per i progetti soggetti all'obbligo di esame d'impatto ambientale deve essere elaborato e reso accessibile al pubblico un rapporto sulle conseguenze per l'ambiente	Art. 10b LPAmb, all. 3 OEIA
15. Decisioni cantonali		Decisione passata in giudicato (tutte le autorizzazioni sono concesse) Decisione di finanziamento (esecuzione del finanziamento garantita) Chiave di finanziamento e chiave di ripartizione dei costi Impegni concernenti i perimetri di competenza della Confederazione e delle sue regie	
16. Piani		Planimetrie generali da 1 : 10 000 a 1 : 50 000 Planimetria dettagliata da 1 : 1000 a 1 : 2000 Profilo longitudinale Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo la rivitalizzazione)	• Progetto di costruzione • Bacino imbrifero con rappresentazione dei valori naturali esistenti • Nomi dei corsi d'acqua • Rappresentazione dei pericoli esistenti/rischi • Misure di protezione realizzate • Stato attuale e misure previste • Rappresentazione dello spazio riservato alle acque • Impianti e utilizzazioni (nonché pregiudizi) • Vegetazione esistente e pianificata (dopo le misure edilizie e lo stato auspicato) • Vincoli (ponti, edifici) • Confini delle proprietà • Fabbisogno di terreno • Livello di piena/linea d'energia per HQ_d e EHQ • Alveo esistente • Pendenza • Ostacoli naturali • Eventuali sondaggi • Eventuali zone di estrazione di materiale solido di fondo • Ponti, soglie, rampe • Sbarramenti, affioramenti di roccia • Linea d'acqua per HQ_d e EHQ • Livello di magra • Confini delle proprietà • Schizzi delle strutture tipiche delle acque • Confine dello spazio riservato alle acque • Schizzi delle strutture tipiche delle acque e vegetazione delle rive/dell'alveo

Capitolo	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
		Sezioni tipo e piani di sistemazione	• Livelli d'acqua • Livello di magra • Protezione delle sponde • Protezione del fondo dell'alveo

A5 Costi computabili

La tabella riportata qui di seguito è valida per i progetti singoli. È applicabile per analogia ai progetti dell'AP, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall'Ufficio federale, bensì dal servizio cantonale competente.

Tutti i costi devono essere esposti in modo trasparente, ossia con una distinta dei costi di progetto suddivisi in costi computabili e non computabili. I costi del progetto devono essere attribuiti ai diversi organismi di finanziamento con una chiave di ripartizione dei costi ed esposti di conseguenza.

Gli investimenti di valorizzazione (durata di vita più lunga, grado di perfezionamento più elevato, ingrandimento o ampliamento di impianti infrastrutturali non legato alla protezione) o le valorizzazioni di terreni non sono riconosciuti come costi computabili.

Nell'attuazione dei progetti (OP 2–5) sono computabili la pianificazione per la realizzazione di una misura e i relativi costi.

Tabella 48

Costi computabili (elenco non esaustivo)

Indennizzi	
Onorari	Studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione Bando di concorso Realizzazione Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.) Accertamenti e perizie determinati dal progetto, previo accordo con l'UFAM
Prestazioni tecniche ⁶⁷ delle amministrazioni cantonali e comunali a condizione che non siano fornite dagli studi d'ingegneria incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta	Direzione generale della progettazione: max. 1 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Direzione generale dei lavori: max. 1 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Progettista specializzato: max. 7 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Direzione dei lavori: max. 6 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario
Lavori di costruzione e valorizzazioni computabili	
Lavori di costruzione (compresi ad es. la rimozione di opere di consolidamento, i dragaggi di vecchi bracci fluviali o la creazione di isole nelle zone di delta)	Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'Ufficio federale
Modifiche dovute al progetto di strade, ponti, altre infrastrutture stradali, aperture di cantieri, altre opere pubbliche	Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'Ufficio federale e tenendo conto della causalità, dei vantaggi, dello stato dei lavori e degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni/concessioni

⁶⁷ Le prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali nella funzione e nella prestazione corrispondente sono disciplinate dai regolamenti SIA 103 e 112.

Spostamento determinato dal progetto o demolizione di edifici e impianti, come ad es. captazioni di acque sotterranee d'interesse pubblico (approvvigionamento di acqua potabile)	I costi, causati da un progetto e riguardanti uno spostamento di impianti realizzati secondo le disposizioni vigenti e utilizzabili conformemente alla loro destinazione, danno diritto a sussidi, previa detrazione del valore aggiunto e osservanza degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni e dalle concessioni. Si applica il valore attuale dell'impianto stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative fornite a seguito di danni agli edifici
Trattamento dei siti inquinati	Solo se queste misure sono indispensabili per il progetto. I costi per i siti inquinati da risanare vengono in parte finanziati tramite indennità secondo l'OTaRSi. Sono computabili al massimo i costi che devono essere effettivamente sostenuti. La trasparenza dei costi deve essere garantita per mezzo di preventivi e conteggi separati.
Misure di protezione degli oggetti	Se sono parte integrante del progetto e solo se il rischio residuo supera il quadro degli obiettivi di protezione ordinari. Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'Ufficio federale.
Misure di valorizzazione negli spazi vitali e promozione delle specie	Soltanto se previste all'interno del perimetro di progetto e se sono utili alla realizzazione degli obiettivi.
Trattamento di specie alloctone invasive	Solo se queste misure sono indispensabili nell'ambito del progetto e destinate in linea di massima solo a popolazioni presenti all'interno del perimetro del progetto.

Misure per la garanzia della sistemazione nel quadro del progetto durante i primi cinque anni

Promozione della vegetazione ripariale	• Sostituzione e potenziamento di alberi deperiti nei primi cinque anni; • Irrigazione confacente alle necessità delle piante legnose • Sfalcio delle scarpate e cura periodica della boscaglia per il mantenimento delle funzioni ecologiche
Lotta contro le specie alloctone invasive	Lotta contro le specie alloctone invasive per il mantenimento delle funzioni ecologiche
Promozione delle strutture	• Sostituzione e aggiunta di strutture con legno morto per il mantenimento delle funzioni ecologiche • Utilizzo della vegetazione tagliata per la sistemazione ecologica
Manutenzione rilevante per la protezione contro le piene	• Riparazione puntuale di opere e impianti di protezione • Sostituzione puntuale o smantellamento di opere e impianti di protezione difettosi/danneggiati • Mantenimento libero del profilo di piena (rimozione di aggraddazioni nell'alveo e/o scarpate, ove rilevante per la protezione contro le piene) • Mantenimento libero del volume di ritenzione (gestione di opere di ritenuta e legname galleggiante, ove rilevante per la protezione contro le piene) Vegetazione: • taglio regolare di alberature di sponda per il mantenimento della capacità di deflusso • cura delle scarpate per il mantenimento della stabilità • nuove piantumazioni di piante legnose adatte alla stazione per la protezione delle sponde

Altri costi computabili

Assicurazione responsabilità civile dei committenti	Solo per i lavori speciali (lavori sotterranei, brillamenti ecc.) o in caso di rischi particolari elevati, previo accordo con l'Ufficio federale.
Ricomposizioni particellari e provvedimenti di pianificazione territoriale	Qualora queste misure siano appropriate nell'ambito del progetto secondo l'art. 68 LPAc. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'UFAM e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure.
Acquisto di terreni e immobili	Superfici agricole e forestali, superfici nella zona edificabile: costi per l'acquisto dei terreni, a condizione che esista una stima ufficiale. Immobili: a condizione che esista una stima ufficiale del valore attuale. Tuttavia l'ammontare dei costi computabili è in linea di massima indipendente dall'importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d'acquisto pagato dall'ente pubblico
Materiale d'informazione nell'ambito di un progetto	Solo se è in relazione diretta con il progetto ed è utile agli obiettivi del progetto stesso.
Misure di canalizzazione dei flussi turistici e di informazione	Solo se sono in relazione diretta con il progetto e se sono utili agli obiettivi del progetto stesso.

Tabella 50

Costi non computabili (elenco non esaustivo)

Prestazioni amministrative del Cantone e dei Comuni	Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAC) non danno diritto a contributi. Le prestazioni amministrative, come ad esempio la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere non danno diritto a contributi.
Assicurazione responsabilità civile dei committenti	Per lavori correnti non vengono concessi contributi.
Misure di protezione mobili	Queste installazioni non sono di regola computabili poiché vengono considerate parte dell'equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri). Un contributo è possibile solo se queste misure sono indispensabili in relazione al progetto di protezione.
Evacuazione delle acque sotterranee e delle acque piovane	Le misure destinate alla protezione contro le inondazioni dovute ad acque sotterranee o piovane sono a carico dei proprietari.
Costi per il conferimento in discarica	I progetti devono essere ottimizzati sotto il profilo del loro bilancio dei materiali (ciò comprende la valorizzazione delle superfici agricole mediante materiale di scavo). Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l'impossibilità di riutilizzo (art. 19 OPSR) e le popolazioni di organismi alloctoni invasivi (art. 15 cpv. 3 OEDA).
Eventi informativi nell'ambito del processo di pianificazione partecipativa	Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: le spese per un ufficio specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone).
Tasse e imposte	Articolo 58 capoverso 2 OPAC
Misure per la garanzia della sistemazione nel quadro del progetto durante i primi cinque anni	
Tasse	• Emolumenti dovuti per le autorizzazioni • Tasse per il conferimento in discarica in caso di rimozione di aggradazioni nell'alveo e/o scarpate, ove rilevante per la protezione contro le piene (eccezione; v. «Costi per il conferimento in discarica») • Tasse per il conferimento in discarica in caso di gestione di opere di ritenuta e legname galleggiante rilevanti per la protezione contro le piene (eccezione; v. «Costi per il conferimento in discarica»)
Altre misure non computabili	• «Taglio degli alberi per ragioni di sicurezza» per le persone in cerca di ristoro • Taglio del profilo della sagoma libera delle strade vicine • Smaltimento dei rifiuti • Miglioramento del corso d'acqua ricettore per condotte di drenaggio o canalizzazione (in assenza di riferimento a misure di sistemazione dei corsi d'acqua) • Misure in tratti di concessione • Sopralluogo/ispezione periodica • Pianificazione dei lavori

A6 Illustrazione dell'estensione della lunghezza e dello spazio riservato alle acque per la biodiversità nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPac

Figura 6

Delimitazione della protezione contro le piene – rivitalizzazione; «estensione della lunghezza»

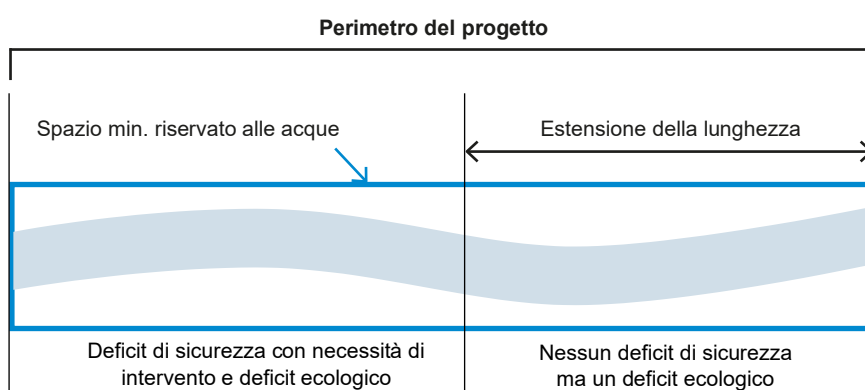


Figura 7

Delimitazione della protezione contro le piene – rivitalizzazione; aumento dello spazio riservato alle acque

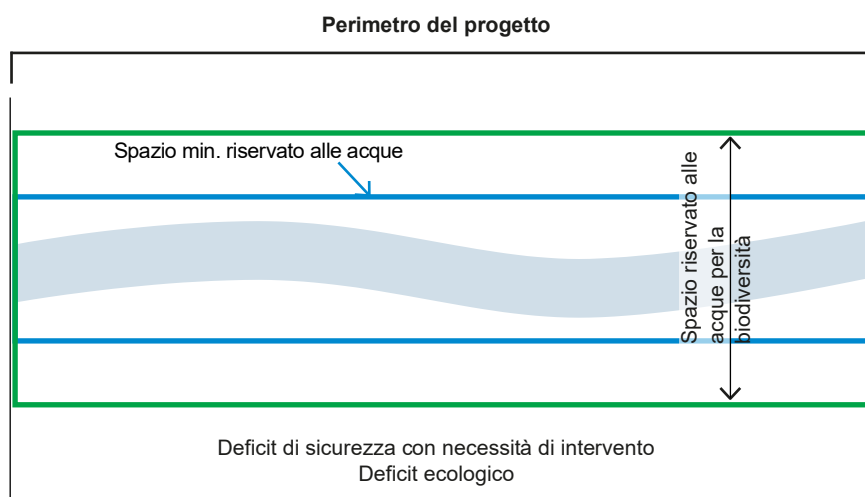
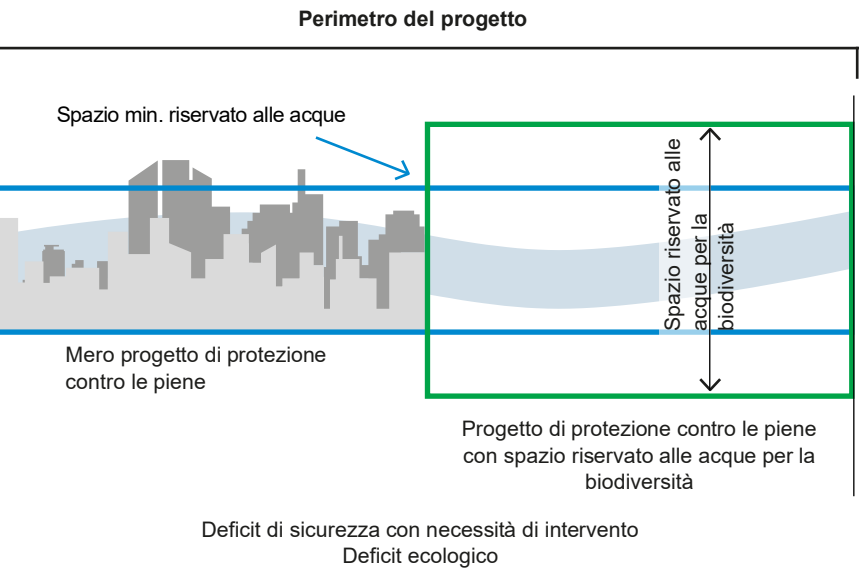


Figura 8
Progetti singoli considerati per sezioni; protezione contro le piene mediante un aumento dello spazio riservato alle acque



A7 Allegato al numero 8.1 dell'accordo programmatico «Rivitalizzazione delle acque»: promemoria LPN/LCP

Poiché l'attuazione del presente AP da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'AP sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:

- inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
 - Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
- Inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN:
 - Inventario federale delle torbiere alte (ITA);
 - Inventario federale delle paludi (IP);
 - Inventario federale delle zone golenali (IZG);
 - Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN);
 - Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS);
 - Inventario federale delle zone palustri (IZP);
- inventari secondo l'articolo 11 LCP:
 - Inventario federale delle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale;
 - Inventario federale delle bandite federali di caccia;
- aiuti all'esecuzione:
 - «Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz» (istruzioni, disponibili soltanto in tedesco e francese), Leitfaden Umwelt n. 11, UFAFP 2002;
 - «Natur und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, disponibili soltanto in tedesco; contenuti del capitolo 3.4 «Arginature» tuttora applicabili);
- Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 2020; una concezione conforme all'art. 13 LPT), con piano delle misure e rapporto esplicativo;
- Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012);
- altre basi:
 - Piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico;
 - Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);
 - «Les corridors faunistiques en Suisse: bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAFP 2001 (disponibile soltanto in tedesco e francese);
 - Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d'azione nel sito Internet dell'UFAM, comprese le basi per le zone Smeraldo).

Procedura: nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:

- valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP e in altre zone inventariate nell'ottica di conservare intatti gli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN nonché dell'articolo 11 LCP;
- rappresentazione nonché garanzia a lungo termine dal punto di vista giuridico e della pianificazione dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e 18 cpv. 1^{ter} LPN) e misure di valorizzazione (offerta di valorizzazione ed eliminazione dei danni arrecati, conformemente all'ordinanza concernente l'inventario interessato) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;
- inventari secondo l'articolo 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. La perizia è necessaria anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.